



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Relatore

Oggetto:

FILIAZIONE

MINORI

Ud.26/09/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal Tribunale di Novara con ordinanza n. 1898/2023 depositata il 25/01/2024. ricorso iscritto al n. 2486/2024 R.G., nei confronti di

[REDACTED] genitori della minore

-intimati-

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO nella persona del Sostituto Procuratore generale LUISA DE RENZIS

**RILEVATO CHE**

Con ricorso depositato in data 1.08.2022 [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED] nata a [REDACTED] riconosciuta alla nascita dalla



madre e solo successivamente, e precisamente in data 5.2.2019, dal padre [REDACTED]

Con decreto del 30.03.2023 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di Novara in forza del luogo di residenza anagrafica della minore.

Il Tribunale di Novara ha richiesto il regolamento di competenza, osservando che la minore non è mai stata effettivamente residente nel Comune di [REDACTED] in quanto, avendo la madre ha denunciato una vicenda di tratta, unitamente alla figlia è sempre stata ospite di varie comunità prima a [REDACTED] e successivamente a [REDACTED] che il Tribunale per i minorenni di Milano ha affidato la minore al Comune di [REDACTED] evidenziando che ""l'attuale residenza anagrafica de/la minore - ma altresì della madre - è chiaramente fittizia, essendo pacifico che la diade vive ed è domiciliata a [REDACTED] e che anche il progetto di vita futuro non prevede il rientro a [REDACTED] a nessun titolo, essendo concluso il rapporto con il padre della minore ivi residente e non prospettandosi una ripresa della convivenza""

Il Procuratore generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano.

### **RITENUTO CHE**

In conformità alle conclusioni del Procuratore generale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, luogo ove si è stabilita la residenza abituale ed effettiva della minore.

Come correttamente osserva il Procuratore generale, per giurisprudenza costante la residenza abituale del minore cui fare riferimento non è quella anagrafica (attestata dai certificati rilasciati dall'autorità amministrativa) ma la residenza di fatto, che può ben essere identificata con quella afferente alla realtà del contesto abituale di vita. Il P.G. rileva che nel caso in oggetto, è



dubbio che la minore avesse mai risieduto nel comune di [REDACTED] tanto che lo stesso Tribunale per i minorenni di Milano si è già ritenuto competente sulla vicenda, come si legge nel decreto definitivo, emesso il 09.02.2021, con il quale la minore veniva affidata – con collocamento madre-bambina in comunità – al Comune di [REDACTED]

Il Tribunale di Milano ha erroneamente fatto riferimento alla residenza anagrafica della minore, peraltro già ritenuta fittizia dal Tribunale per i minorenni, mentre il concetto di residenza abituale si definisce in relazione al luogo ove il minore è effettivamente stabilito e ha suo centro di interessi.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che in tema di affidamento del figlio naturale, è competente il Tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (Cass. n. 21750 del 04/12/2012; Cass. n. 21285 del 20/10/2015; Cass. n. 15835 del 07/06/2021)

Ne consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale Milano, innanzi al quale il processo deve esser riassunto nei termini di legge.

Nulla sulle spese trattandosi di regolamento richiesto d'ufficio.



**P.Q.M.**

dichiara la competenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003

Così deciso in Roma il 26/09/2024

**IL PRESIDENTE**

**Alberto Giusti**

